



Sentenza n. 37 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott. Marcello IACUBINO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **37407** del registro di segreteria nei confronti di **Jean Pierre URGESI**, in qualità di Economo del Comune di Ceglie Messapica (BR), che si difende personalmente a norma dell'art. 148, comma 2 del Codice di Giustizia Contabile;

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniele Giannini e il sig. Jean Pierre Urgesi

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 296/2023, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n.16525, afferente alla gestione economale dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di Ceglie Messapica (BR), formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di

	irregolarità del conto, in considerazione delle criticità rilevate in sede di istruttoria e, segnatamente, della “... <i>circostanza che sia stata utilizzata la cassa economale per il pagamento di buffet saluti di Natale ai dipendenti...in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale...</i> ” di questa Corte, all’uopo richiamando le sentenze della Sez. Giur. Veneto, n. 52/2023, Sez. Giur. Calabria, n. 16/2023 e della Sez. Giur. Lombardia, n. 19/2021.	
	2.- Si è costituito in giudizio personalmente il sig. Jean Pierre URGESI, agente contabile/economo, manifestando, in estrema sintesi, il suo convincimento secondo cui “... <i>l’acquisto di rinfreschi...</i> ” rientrerebbe tra le iniziative che favoriscono anche la coesione interna e il benessere dei dipendenti, trattandosi di occasione che favorisce un clima di collaborazione, nonché di promozione del senso di appartenenza all’ente in cui si presta servizio. Sottolineava, altresì, in disparte la modesta entità della spesa sostenuta, che, nel caso di specie, va riconosciuta particolare significatività al momento storico in cui l’Amministrazione comunale aveva deciso di offrire ai dipendenti un “ <i>buffer</i> ” per gli auguri natalizi, vale a dire alla fine dell’anno 2020 che era stato caratterizzato, com’è noto, dall’emergenza sanitaria, con conseguente svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti comunali in condizioni “... <i>straordinariamente difficili ...</i> ”; quindi, l’organizzazione del rinfresco rappresentava un modo per ringraziare il personale per l’impegno profuso e l’abnegazione dimostrata.	
	3.- All’odierna udienza pubblica, comparso per il Comune di Ceglie Messapica il sig. Urgesi, ha confermato le deduzioni rese negli scritti difensivi, chiedendo l’esonero da ogni responsabilità.	
	4.- In adesione all’orientamento ormai consolidato di questa Corte dalla quale	
	2	

	non vi è motivo per discostarsi (vedi, <i>ex plurimis</i> , Sez. Giur. Molise, sentt. n.	
	14/2019, n. 11/2020, n. 39/2020, Sez. Giur. Liguria, n. 37/2023, Sez. I App.,	
	n. 192/2004, Sez. I App., n. 148/2018 e Sez. App. Sicilia, n. 116/2017), ritiene	
	il Collegio che tale tipologia di spese vadano finanziate per mezzo di risorse	
	private.	
	Esse, infatti, non attengono alla proiezione esterna dell'immagine	
	dell'Amministrazione, non ne aumentano il prestigio né l'attaccamento	
	istituzionale presso la comunità, ma soddisfano un bisogno di coesione umana	
	e spirito di colleganza che, pur nobili e rispettabili nell'intento, costituiscono	
	fenomeni interni all'Ente di carattere spiccatamente personalistico.	
	5.- In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il conto all'esame	
	si appalesa irregolare e, per l'effetto, va addebitato alla responsabilità	
	dell'agente contabile l'importo di € 525,00 in contestazione, maggiorato degli	
	interessi legali.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37407 del	
	registro di Segreteria, visto l'art. 149, comma 3 del Codice di Giustizia	
	contabile:	
	- dichiara l'irregolarità del conto n.16525 relativo alla gestione economale	
	2020 del Comune di Ceglie Messapica e, per l'effetto, liquida in € 525,00 oltre	
	interessi legali, il debito dell'agente contabile Jean Pierre Urgesi con addebito,	
	altresì, delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in	
	margine.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	3	

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

(Rossana De Corato)

(Pasquale Daddabbo)



ROSSANA DE
CORATO
CORTE DEI CONTI
23.02.2024 11:58:26
GMT+01:00



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
23.02.2024
12:03:18
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di
giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € .64,00.
Depositata in segreteria il 23/2/2024.

Il Funzionario



FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI
CONTI
23.02.2024
16:57:35
GMT+01:00